

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO





Legge fiscale

LEGGE FISCALE COMUNE DI GRONO

APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE
IL 3 LUGLIO 2016

APPROVATO DAL GOVERNO IL 25 OTTOBRE 2016
CON DECRETO NO. 923

In nome del Governo
Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen



Indice sistematico

I. DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 1 Oggetto	2
art. 2 Diritto sussidiario	2
II. DIRITTO MATERIALE	2
1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	2
art. 3 Tasso fiscale	2
2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETA'	3
art. 4 Aliquota d'imposta	3
3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	3
art. 5 Aliquota d'imposta	3
4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI	3
art. 6 Oggetto e determinazione	3
art. 7 Soggetto fiscale	3
art. 8 Esenzione soggettiva	4
art. 9 Calcolo dell'imposta	4
art. 10 Riscossione e responsabilità	4
5. TASSA SUI CANI	4
art. 11 Oggetto fiscale	4
art. 12 Soggetto fiscale	5
art. 13 Esenzione	5
art. 14 Calcolo della tassa	5
III. DIRITTO FORMALE	5
1. AUTORITA'	5
art. 15 Municipio	5
art. 16 Ufficio comunale delle imposte	5
art. 17 Altre autorità	6
2. RISCOSSIONE	6
art. 18 Esigibilità	6
art. 19 Termine di pagamento	6
art. 20 Condoni fiscali e stralci amministrativi	6
3. INDENNIZZO	7
art. 21 Provvigione	7
IV. DISPOSIZIONI FINALI	
art. 22 Tasso fiscale per il 2017	7
art. 23 Entrata in vigore e abrogazione	7

LEGGE FISCALE

Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC)
del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

¹ Il Comune di Grono riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

² Il Comune di Grono riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

³ Il Comune di Grono riscuote inoltre una tassa turistica e una tassa di soggiorno in base a legislazione speciale.

Art. 2 **Diritto** **sussidiario**

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. DIRITTO MATERIALE

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 **Tasso fiscale**

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscalate in percento sull'imposta cantonale semplice.

² Il Consiglio comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 **Aliquota** **d'imposta**

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2 %.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 **Aliquota** **d'imposta**

L'imposta sugli immobili ammonta 1.5 ‰.

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6 **Oggetto e deter-** **minazione**

¹ Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria, rispettivamente sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

² I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

³ Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

Art. 7 **Soggetto fiscale**

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se:

- a) al momento del decesso rispettivamente del versamento dell'assegnazione il testatore rispettivamente donatore era domiciliato nel Comune di Grono; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi.

Art. 8
Esenzione sog-
gettiva

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni:

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli adottivi, nonché i loro discendenti;
- d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- e) i concubini;
- f) i genitori.

Art. 9
Calcolo dell'im-
posta

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- a) dalle assegnazioni a persone bisognose fr. 14'000.00
- b) da ogni altra assegnazione fr. 7'000.00

² Gli importi stabiliti nel capoverso 1 (uno) sono indicizzati.

³ In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

⁴ In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

⁵ L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 5 %;
- b) per la stirpe degli avi al 7%;
- c) per gli altri beneficiari al 25%.

Art. 10
Riscossione e re-
sponsabilità

¹ L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

² Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

³ L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11
Oggetto fiscale

Per ogni cane di oltre tre mesi d'età tenuto sul territorio comunale deve essere pagata una tassa.

Art. 12
Soggetto fiscale È soggetto al pagamento della tassa il detentore del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di notificare i suoi animali al Comune entro 30 giorni dal momento nel quale nasce l'obbligo fiscale.

Art. 13
Esenzione Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti.

Art. 14
Calcolo della tassa

¹ La tassa annua ammonta per il primo cane a fr. 50.--, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 100.--. Il Municipio può adeguare questo importo al rincaro.

² Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

³ La tassa deve essere pagata ogni anno entro il 30 aprile, rispettivamente entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di mancato pagamento la stessa viene riscossa dagli uscieri con un supplemento d'incasso stabilito dal Municipio.

III. DIRITTO FORMALE

1. AUTORITÀ

Art. 15
Municipio Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sull'eredità e sulle donazioni.

Art. 16
Ufficio comunale delle imposte

¹ L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio comunale delle imposte, se questo compito compete al Comune.

² L'Ufficio comunale delle imposte è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³ Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17
Altre autorità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste ultime vengono tassate dall'Ufficio di tassazione regionale del Moesano, rispettivamente dal Commissariato cantonale delle imposte.

² Il Comune di Grono può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

2. RISCOSSIONE

Art. 18
Esigibilità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

² L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

³ L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

⁴ Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19
Termine di pagamento

¹ Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

² Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

³ L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

⁴ Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste, il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno fiscale successivo.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20
Condoni fiscali e stralci amministrativi

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi dal Municipio.

3. INDENNIZZO

Art. 21 Provvisoria

Il Comune di Grono viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2% delle imposte riscosse.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Tasso fiscale per il 2017

Il tasso fiscale per il 2017 ammonta al 100% dell'imposta cantonale semplice.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

Approvato con votazione popolare del 3 luglio 2016.


Approvato dal Governo secondo decreto no. ⁹²³ del
~~25.10.2016~~

MUNICIPIO TRANSITORIO DI GRONO

Il Presidente
Samuele Censi




Il Segretario
Dario Pesenti



Die Regierung
des Kantons Graubünden

La regenza
dal chantun Grischun



Seduta del
25 ottobre 2016

Comunicato il
26 ottobre 2016

14 NOV. 2016

Protocollo n.
923

Legge fiscale del Comune di Grono

In occasione della votazione popolare del 3 luglio 2016, gli aventi diritto di voto dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio – aggregazione nel Comune di Grono con effetto al 1° gennaio 2017 – hanno approvato la nuova legge fiscale del Comune di Grono.

Il Governo considera:

1. Conformemente all'art. 26 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200), le leggi fiscali comunali devono essere approvate dal Governo. L'approvazione è di natura costitutiva.
2. Il Governo ha esaminato la legittimità delle disposizioni della legge fiscale comunale e ha accertato che esse non infrangono il diritto di rango superiore, ragione per cui possono venire approvate.

Il Governo decreta:

1. Viene approvata la legge fiscale del Comune di Grono del 3 luglio 2016.
2. Comunicazione al Comune di Grono, Carà al Mot 17, 6537 Grono, all'Ufficio per i comuni e all'Amministrazione cantonale delle imposte, allegando a ognuno una copia della legge provvista del visto di approvazione del Governo.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen